REGIONE
CALABRIA

Progetto di legge n. 42/9^

di iniziativa della Giunta Regionale

Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale

(Testo licenziato dalla 2^ Commissione Bilancio Programmazione economica ed attività produttive nella seduta del 28 giugno 2010).

TITOLO I
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE REGIONALI

Art. 1
(Misure per favorire il rispetto del Patto di stabilità interno per l'anno 2010)

1. La gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2010 deve assicurare, in termini di competenza e di cassa, il rispetto del patto di stabilità interno, come determinato ai sensi dell'articolo 77 ter, commi 3, 4, e 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Al fine di evitare le sanzioni disposte dall'articolo 77 ter, commi 15 e 16, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché dall'articolo 14, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", i dipartimenti della Giunta Regionale sono obbligati a monitorare, di concerto con le competenti strutture del Dipartimento Bilancio, gli impegni ed i pagamenti da attuare a valere sulle risorse assegnate con il bilancio dipartimentale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 152 del 27 febbraio 2010 e su quelle rivenienti da successive assegnazioni statali o da leggi regionali successive.

3. Il monitoraggio è effettuato sulla base di un apposito "piano dei pagamenti" che coniughi tempestività della spesa, regole di finanza pubblica e incidenza delle tipologie di spesa sul rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine, i Dirigenti delle strutture regionali competenti all'adozione degli atti di spesa di cui agli articoli 43 e 45 della legge regionale n. 8/2002, nel rigoroso rispetto delle regole dettate con il predetto piano, predispongono i decreti di impegno e/o di liquidazione, attestando all'interno di essi la compatibilità dell'atto di spesa con il "piano dei pagamenti".

4. Il settore ragioneria generale, sulla base dell'andamento complessivo della spesa regionale e in ragione delle priorità individuate nel Piano dei pagamenti, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con Legge 3 agosto 2009, n. 102, attesta la compatibilità degli atti di impegno con le regole di finanza pubblica. La Ragioneria generale, inoltre, in relazione alle attestazioni di compatibilità della spesa con il "piano dei pagamenti" contenute nei decreti di liquidazione, e sulla base dell'andamento complessivo della spesa regionale, procede alla verifica delle compatibilità delle liquidazioni con le vigenti regole di "finanza pubblica" e ne dà esecuzione. Qualora, invece, la verifica sugli atti di impegno e/o di pagamento dia esito negativo, la Ragioneria Generale restituisce gli stessi al Dipartimento emittente.

5. Il “Piano dei pagamenti”, annualmente adottato con delibera della Giunta regionale su proposta del Dipartimento “Bilancio”, dovrà prevedere idonei vincoli agli stanziamenti di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa. Tali vincoli, anche di natura informatica, possono tenere conto anche delle priorità individuate preventivamente dai singoli dipartimenti regionali. Il piano dei pagamenti, inoltre, può prendere in considerazione una ripartizione del plafond di cassa disponibile in misura percentuale rispetto agli stanziamenti di competenza assegnati ai singoli Dipartimenti, con destinazione prioritaria alle spese che non incidono negativamente sul risultato del Patto (spese per la sanità, trasferimento agli enti locali su impegni di parte corrente assunti negli esercizi precedenti, spese per ammortizzatori sociali) o che incidono solo parzialmente (spese comunitarie), con possibile rinvio all’esercizio successivo delle spese non obbligatorie ed indifferibili.

6. La Giunta regionale assume tutte le iniziative necessarie al fine di uniformarsi a quanto disposto dall’articolo 14, comma 7, del citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, in merito alla riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, alla razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

Art. 2
(Riduzione dei costi della politica)

soppresso

Art. 3
(Contenimento delle spese di funzionamento della Regione)

1. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, la Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente, adotta, entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, un piano che preveda per il triennio 2011-2013 un risparmio netto del 20% rispetto alla spesa realizzata nell’anno 2009, attraverso l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione delle spese per:
    a) l’acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio delle autovetture di servizio della Regione;
    b) la manutenzione, riparazione, adattamento e gestione dei locali;
    c) la vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici regionali;
    d) i canoni e le utenze per la telefonia, la luce, l’acqua il gas e gli altri servizi;

e) l'acquisto e manutenzione di mobili, macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
f) l'acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
g) l'acquisto di libri, riviste, giornali, ed altre pubblicazioni;
h) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
i) le spese postali e telegrafiche.

Art. 4
(Riduzione delle spese per locazioni passive)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce un piano di razionalizzazione degli spazi utilizzati quali sedi di uffici dell'amministrazione regionale e di riduzione della spesa per locazioni passive di almeno il 10% rispetto alla spesa realizzata nell'anno 2009.

2. E' fatto divieto assoluto di dare corso alla stipulazione, ovvero al rinnovo anche tacito, di contratti di locazione passiva in assenza di previa verifica di indisponibilità, allo scopo, di beni demaniali o patrimoniali della Regione.

Art. 5
(Razionalizzazione del patrimonio immobiliare regionale)

1. Il comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è abrogato.

2. Ferme restando la classificazione dei beni della Regione di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 e le procedure di assegnazione e passaggio di categoria disciplinate dall'articolo 2 della stessa legge, sono alienabili:
   a) I beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile della Regione;
   b) I beni immobili facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio;
   c) I beni immobili facenti parte del demanio della Regione per i quali sia intervenuto o intervenga motivato provvedimento di sdemanializzazione .

3. Per l'alienazione degli immobili la Giunta Regionale approva annualmente il Piano delle Valorizzazioni e Alienazioni di cui all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che costituisce documento fondamentale di programmazione delle vendite immobiliari che la Regione intende avviare negli esercizi finanziari di riferimento.

4. Nel piano di cui al comma precedente sono indicati:
    a) i beni immobili, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, che si prevede di alienare;

    b) una descrizione delle loro caratteristiche principali (ubicazione, destinazione urbanistica ed altri eventuali elementi rilevanti per l'alienazione);

    c) il valore di stima, la scelta della procedura di alienazione e del criterio di aggiudicazione;

    d) la destinazione del ricavato in armonia con le vigenti disposizioni, in esse comprese quelle dettate dal decreto in materia di federalismo demaniale.

5. Il Piano di cui al presente articolo è corredato da prescrizioni regolamentari dirette a disciplinare le procedure di valorizzazione ed alienazione.

Art. 6
(Riduzione delle spese per comitati e commissioni istituiti presso l'Amministrazione Regionale)

1. La Giunta regionale, su proposta dei Dipartimenti competenti, adotta, entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, un piano che preveda a decorrere dall'esercizio finanziario 2011 un risparmio netto del 30% rispetto all'anno 2009, della spesa sostenuta per comitati, commissioni ed altri organi collegiali istituiti presso l'Amministrazione Regionale**.**
2. Il piano di cui al comma precedente è trasmesso per il parere alla Commissione consiliare competente che si esprime entro il termine di quindici giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali il parere si intende acquisito. Il piano può prevedere anche la soppressione di commissioni, comitati, enti, fondazioni in house ed organismi vari ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, anche se istituiti per legge, le cui funzioni possono essere attribuite direttamente alle strutture dipartimentali.

3. A tal fine, tutti i dipartimenti regionali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, devono effettuare una puntuale ricognizione ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.

Art. 7
(Riduzione delle spese per consulenze esterne)

1. Al fine di valorizzare le professionalità interne alla Amministrazione regionale, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per incarichi di

studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni, deve essere inferiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.

2. Gli atti di affidamento dei predetti incarichi, compresi anche quelli adottati nel corrente esercizio finanziario dopo l'entrata in vigore della presente legge, devono contenere, al momento dell'adozione del provvedimento, ovvero all'atto di stipula del contratto, l'attestazione dell'effettiva utilità per l'Amministrazione del ricorso a professionisti esterni, la quantificazione dell'ammontare della spesa prevista per l'esercizio finanziario in corso e per i due esercizi successivi, la relativa copertura finanziaria con l'esatta indicazione del capitolo di bilancio.

3. Gli atti di impegno e di liquidazione delle somme di cui ai predetti incarichi devono attestare il rispetto della riduzione complessiva di cui al presente articolo nonché il valore degli incarichi già attribuiti.

4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle spese conseguenti ad obblighi normativi, quelle sostenute nell'ambito dei programmi operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.

5. Il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dai commi precedenti costituisce elemento negativo di valutazione annuale dei Dirigenti generali regionali.

6. Ai fini del controllo delle prescrizioni di cui al presente articolo, i Dipartimenti regionali inviano semestralmente al Dipartimento Presidenza, al Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" ed alla Commissione consiliare competente, nel rispetto delle rispettive competenze, una relazione sugli incarichi affidati e sull'andamento delle spese in argomento.

Art. 8
(Altre norme di contenimento della spesa regionale)

1. A decorrere dall'anno 2011 le spese per missioni del personale regionale, ad eccezione di quelle strettamente connesse agli accordi internazionali ovvero indispensabili per la partecipazioni a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari e per la partecipazione ai tavoli della Conferenza Stato Regioni, non possono essere superiori al 50% di quelle sostenute nel corso dell'anno 2009. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la Giunta Regionale provvede ad adottare specifiche linee di indirizzo volte a razionalizzare i criteri di ripartizione dei budget per missioni assegnati ai Dipartimenti sulla scorta delle effettive, comprovate e prioritarie esigenze di utilità per l'Amministrazione Regionale.

2. A decorrere dall'anno 2011 le spese sostenuta per attività di formazione non può essere superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009. Il presente comma non si applica alle spese per formazione finanziate con i fondi comunitari.

3. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa previsto dal presente articolo e dai precedenti articoli 3, 4, 6 e 7 costituisce per i dirigenti generali dei dipartimenti elemento negativo ai fini della valutazione annuale, fatte salve le responsabilità amministrative e contabili.

4. Il limite di spesa stabilito nel comma 1 del presente articolo, può essere superato in casi eccezionali ed inderogabili secondo le procedure stabilite dall'ordinamento regionale vigente.

5. Le nomine dei collaboratori esterni ed il conferimento degli incarichi dirigenziali secondo l'articolo 10 della legge regionale 07/08/2002, n.31, come integrato e modificato dall'articolo 4 della legge regionale 10 ottobre 2002, n.39 e dall'articolo 16, comma 2, della legge regionale 17 agosto 2005 n.13, sono pubblicate sul sito web della Regione, unitamente al *curriculum* ed all'ammontare del compenso stabilito.

Art. 9
(Razionalizzazione, riorganizzazione e definanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. A decorrere dall'anno 2011, alle autorizzazioni di spesa relative a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria regionale ed iscritte a legislazione vigente nell'anno 2010 nella tabella C approvata con l'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 9, sono apportate riduzioni per un importo complessivo di euro 15.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2011 e di ulteriori euro 30.000.000,00 nel successivo biennio 2012-2013.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente sono adottate in sede di predisposizione ed approvazione, da parte della Giunta regionale, del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013, dopo una attenta verifica sulle leggi regionali di spesa, effettuata dal Dipartimento Bilancio, di concerto con i dipartimenti interessati, tesa a riqualificare nel suo insieme la spesa regionale, distogliendola per quanto possibile da impieghi non caratterizzati da parametri di efficienza e produttività o non sostenuti da motivazioni riconducibili a gravi emergenze di carattere sociale.

3. La verifica di cui al precedente comma, da effettuarsi entro il 30 settembre 2010, deve essere basata su specifici report predisposti dai Dipartimenti della Giunta regionale interessati su ciascuna legge regionale di spesa, con particolare riferimento al raggiungimento delle finalità e degli effetti

prodotti da tali atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni in relazione ai costi sostenuti. In mancanza degli specifici report su indicati, il Dipartimento "Bilancio" è autorizzato a procedere alle riduzione di cui al successivo comma 6.

4. L'attività di verifica posta in essere da ciascun dipartimento interessato, di concerto con il Dipartimento Bilancio, deve avere l'obiettivo di:
    a) individuare le disposizioni di legge che abbiano ormai esaurito la loro funzione sociale o siano comunque obsolete;
    b) identificare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti benefici, anche indiretti, sulla finanza regionale.
    c) identificare le disposizioni la cui abrogazione o il parziale o totale finanziamento comporterebbe lesione di diritti acquisiti da parte dei cittadini o delle imprese;
    d) proporre una riorganizzazione delle leggi regionali di spesa da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, tenendo conto dei contenuti e delle specificità di ciascuna di esse.

5. La verifica di cui al precedente comma può avvenire anche attraverso il coinvolgimento, da parte dei Dipartimenti competenti, dei beneficiari delle singole leggi regionali di spesa, ove realizzabile, che dovranno attestare l'utilizzazione dei fondi pubblici loro assegnati, con particolare riguardo alla qualità ed alla necessità della spesa realizzata.

6. Nei casi disciplinati dal precedente comma 3, e ove necessario per esigenze dettate da maggiori fabbisogni finanziari legati ai ridotti trasferimenti statali, l'obiettivo del risparmio fissato dal presente articolo per l'anno 2011 e successivi può essere raggiunto anche con una riduzione lineare del 10% degli stanziamenti iscritti a legislazione vigente nell'anno 2010 nella tab. C approvata con l'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 9.

TITOLO II
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DEGLI ENTI SUBREGIONALI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Art. 10
(Norme di contenimento della spesa per gli enti subregionali)

1. Gli enti sub regionali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, per le spese correnti sostenute dal bilancio regionale**,** assumono tutte le iniziative necessarie volte alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, al contenimento

delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. Da tale attività deve conseguire un risparmio, per ciascun ente, di almeno il 10% rispetto alla spesa per il personale sostenuta nell'anno 2009.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme riguardanti compensi, gettoni, indennità, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione comunque denominati, presenti negli enti sub regionali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del Bilancio regionale, sono automaticamente ridotte del 20 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti subregionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 11.

~~3.~~ A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei casi in cui la spesa sia a carico del Bilancio regionale**,** la partecipazione agli organi collegiali non rientranti nella fattispecie di cui al comma precedente operanti nell'ambito degli Enti strumentali, nonché degli Istituti, delle Agenzie, delle Aziende, delle Fondazioni e degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione che ricevono contributi a carico della finanza regionale è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente. Eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera per un massimo di tre sedute mensili. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti subregionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 11.

4. A decorrere dall'anno 2011, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenute dagli Enti strumentali, nonché dagli Istituti, dalle Agenzie, dalle Aziende, dalle Fondazioni e dagli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del Bilancio regionale, non possono essere superiori al 80% della medesima spesa impegnata nell'anno 2009.

5. A decorrere dall'anno 2011, gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del Bilancio regionale, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

6. A decorrere dall'anno 2011, gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del Bilancio regionale**,** possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e

continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni, la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

7. soppresso

8. Non possono più essere destinatari di incarichi, a qualsiasi titolo, da parte della Regione Calabria coloro i quali - nominati e/o incaricati dalla Regione stessa per l'esercizio di funzioni dirigenziali presso aziende, enti, istituzioni o altri organismi attraverso i quali si esplicano, a livello regionale o subregionale, le funzioni di competenza - abbiano adottato o concorso ad adottare atti o provvedimenti che abbiano causato stati di accertato disavanzo finanziario o perdite di esercizio. Tale provvedimento è esteso ai Presidenti, Commissari e componenti dei Consigli di Amministrazione nominati presso gli stessi organismi.

9. Per l'anno 2011 gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, devono contenere il valore degli impegni di spesa per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni nel limite del 90 per cento degli impegni assunti per le medesime tipologie di spesa nel corso dell'esercizio finanziario 2010. La presente disposizione non si applica nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 19/2009 e nel caso di accertati disavanzi finanziari o di perdite d'esercizio. In tali casi si applicano i commi 10 e 11 del presente articolo.

10. Per l'anno 2011, nei casi in cui la spesa sia a carico del Bilancio regionale**,** agli Enti strumentali, nonché agli Istituti, alle Agenzie, alle Aziende, le Fondazioni e agli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione che non hanno rispettato gli adempimenti di cui all'art. 23 della legge regionale 19/2009, è fatto divieto di conferire incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni. La presenta disposizione non si applica alle spese conseguenti ad obblighi normativi, quelle sostenute nell'ambito dei programmi operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.

11. A decorrere dall'anno 2011, nei casi in cui la spesa sia a carico del Bilancio regionale, la spesa annua impegnata dagli Enti strumentali, nonché dagli Istituti, dalle Agenzie, dalle Aziende, dalle Fondazioni e dagli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni, che hanno presentato nell'anno 2009 disavanzi di bilancio o

perdite di esercizio o che sono sottoposti a regime di liquidazione, deve essere inferiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. La presenta disposizione non si applica alle spese conseguenti ad obblighi normativi, e a quelle sostenute nell'ambito dei programmi operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.

12. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'adozione della presente legge, predispone idonee misure anche di carattere organizzativo tese al controllo dell'andamento delle spese di cui al presente articolo, nel rispetto delle competenze di vigilanza e controllo dei Dipartimenti regionali.

13. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa previsto dal presente articolo costituisce causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati negli Enti strumentali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione.

14. AI fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti gli Enti subregionali di cui al comma 1 adottano un apposito provvedimento che tenendo conto delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa regionale in materia, e sulla base delle spese sostenute negli anni 2007, 2008 e 2009 e 2010 quantificano il limite di spesa per l'anno 2011.

15. Gli enti indicati al comma 1 trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" che, in caso di inottemperanza, provvederà alla nomina di un commissario *ad acta* con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

Art. 11
(Riduzione delle spese per i collegi dei revisori)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il valore dei compensi spettanti ai componenti del collegio dei revisori degli Enti subregionali, escluse le aziende sanitarie e ospedaliere, ove non inferiore, è commisurato al valore delle entrate accertate nell'esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, sulla base delle entrate accertate nell'esercizio precedente, e sono determinate secondo i seguenti scaglioni e criteri:
    - entrate accertate fino ad euro 3.000.000,00, lo 0,40 per cento;
    - entrate accertate per il di più fino ad euro 10.000.000,00, lo 0,03 per cento;

- entrate accertate per il di più oltre ad euro 10.000.001,00, lo 0,002 per cento.

2. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione del 10 per cento dell'indennità fissata per i singoli componenti.

3. L'onorario minimo previsto per i componenti è pari ad euro 6.500,00, mentre l'onorario massimo è pari ad euro 14.000,00.

4. L'onorario minimo per il Presidente è pari al valore minimo spettante ai componenti, maggiorato del 10 per cento, mentre l'onorario massimo è pari al valore massimo spettante ai componenti maggiorato del 10 per cento.

5. Per i componenti supplenti è previsto il medesimo compenso dei revisori titolari solo nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 2401 del Codice civile. Nelle ipotesi diverse da quelle di cui al predetto articolo non è dovuto alcun compenso ai componenti supplenti del Collegio dei revisori.

6. In caso l'ente si trovi in stato di liquidazione o non svolga alcuna attività il compenso è ridotto del 50 per cento.

7. I singoli enti sub regionali possono derogare alle modalità di determinazione dei compensi unicamente per determinare compensi inferiori rispetto a quelli indicati al comma 1 per i Componenti e il Presidente del Collegio di revisione.

8. Tutte le disposizioni che prevedono compensi differenti da quelli contenuti nei precedenti commi sono abrogate.

Art. 12
(Norme per il contenimento della spesa negli Enti, nelle fondazioni e nelle società partecipate regionali)

1. Nelle more dell'approvazione di una normativa di riorganizzazione degli enti sub-regionali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, l'assetto organizzativo delle Fondazioni partecipate dalla sola Regione Calabria è modificato mediante concentrazione di tutti i poteri di amministrazione e rappresentanza in capo ad un organo individuale, che sarà individuato dalla Giunta Regionale, su proposta del Presidente.

2. Con la nomina del nuovo organo individuale, i corrispondenti organismi collegiali si estinguono ed i relativi componenti cessano di diritto.

3. Gli Enti strumentali diversi dai precedenti, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, provvedono, ove necessario, all'adeguamento dei rispettivi Statuti al fine

di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di amministrazione e di indirizzo, non monocratici, siano costituiti da un numero non superiore a tre componenti.

4. Le disposizioni che precedono abrogano ogni altra disposizione, contenuta nelle leggi istitutive dei vari Enti, incompatibile con l'attuazione delle medesime. La Giunta Regionale è autorizzata al compimento di tutti i relativi atti esecutivi.

Art. 12 bis
(Disposizioni sull'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria - ARPACAL)

1. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (ARPACAL) è posta in liquidazione, ai sensi del D.P.R. 1404/1956. Contestualmente, per lo svolgimento dei medesimi compiti e delle medesime funzioni, è istituita l'Azienda regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria, dotata di autonomia patrimoniale, tecnico-giuridica, amministrativa, contabile ed imprenditoriale tenuta al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie dalla Regione o dallo Stato, nel rispetto del decreto legge n. 496/93 convertito con la legge n. 61/1994 ed in consonanza con i principi dettati dal Decreto legislativo n. 502/1992 per le Aziende che operano nell'ambito del sistema sanitario pubblico regionale. L'Azienda regionale è tenuta alla contabilità economica.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disciplina, l'Azienda regionale si dota di un proprio statuto, approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare permanente.
3. La Giunta regionale attua sull'Azienda un controllo analogo a quello esercitato nei confronti dei Dipartimenti. In particolare, essa esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e vigilanza sulla gestione.
4. L'Azienda regionale è improntata ad un modello di governance, basato su un organo monocratico di amministrazione apicale e su un collegio sindacale composto da tre membri. In attesa della costituzione degli organi ordinari, la Giunta regionale, su proposta del Presidente, nomina un commissario munito di tutti i poteri di amministrazione attiva, con il compito di avviare l'attività dell'ente, nonché un collegio sindacale provvisorio.
5. L'Azienda si dota di una pianta organica, da coprire mediante il personale in servizio nell'Agenzia soppressa e trasferimento, a domanda o d'ufficio, di personale regionale.
6. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Azienda regionale è disciplinato dal corrispondente CCNL dell'impiego privato. Nella trasformazione, il personale in servizio conserva il proprio stato giuridico ed economico, salva opzione per il regime proprio dell'Azienda.
7. Per l'Agenzia posta in liquidazione, la Giunta regionale, su proposta del Presidente, nomina un commissario liquidatore, il quale, sotto la vigilanza

della Giunta medesima, si occupa del progressivo conferimento di funzioni, compiti, risorse e personale all'Azienda, nonché degli adempimenti di liquidazione.

8. La liquidazione termina con atto del Consiglio regionale, su proposta della Giunta.

Art. 12 ter
(Disposizioni sul servizio di anagrafe zootecnica)

1. Il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 è abrogato.

Art. 12 quater
(Disposizioni in merito al Programma Stages)

1. E' abrogato l' articolo 14 della legge regionale 26/02/2010, n. 8.

Art. 12 quinquies
(Disposizioni in materia di strutture organizzative regionali)

1. All'articolo 27 della legge Regionale 17 agosto 2005, n. 13, il comma 2 è cosi sostituito: "Altra struttura, formata fino ad un massimo di sei componenti, di cui due anche esterni alla pubblica Amministrazione, è costituita dal Dipartimento della Presidenza, per assolvere stabilmente alle funzioni di coordinamento delle Commissioni delle Conferenze delle Regioni e delle Province Autonome, di volta in volta affidate alla Regione Calabria".

Art. 13
(Ulteriori norme di contenimento della spesa)

1. Per quanto non diversamente disciplinato dagli articoli precedenti si applicano le norme di contenimento e riduzione di cui all'articolo 6 del decreto legge 78/2010.

Art. 14
(Norma finanziaria)

1. Le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sono destinate all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno 2011 e successivi ed al miglioramento e salvaguardia degli equilibri di bilancio e della situazione finanziaria regionale complessiva.

TITOLO III
ULTERIORI DISPOSIZIONI DI CARATTERE ORDINAMENTALE

Art. 15
(Modifiche a leggi regionali in materia di cultura)

1. L'articolo 40, comma 4, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 è abrogato nella parte in cui menziona l'articolo 26 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34.
2. All'articolo 12, comma 6, della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 le parole «Teatri delle città capoluogo di Provincia e delle Città delle Aree Urbane individuate dall'Asse 8.1 del POR FESR 2007-2013 nonché ai soggetti che svolgono attività teatrali in ambito regionale che abbiano ottenuto formale riconoscimento da parte dello Stato o della Regione» sono sostituite dalle parole «Teatri delle città capoluogo di Provincia e delle Città con popolazione superiore a 50.000 abitanti ».
3. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 le parole "all'Università Mediterranea di Reggio Calabria" sono sostituite dalle parole "al soggetto gestore". Tutti gli atti adottati ai sensi della previgente normativa sono nulli.

Art. 15 bis
(Modifiche alla legge regionale 14 agosto 2008, n. 29)

1. Il comma 1, dell'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a km zero "è così interamente sostituito << Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge sono applicabili a decorrere dall'ottenimento del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione Europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria>>

Art. 15 ter
(Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2009, n.19)

1. All'articolo 37, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n.19, le parole <<e 2008>> sono sostituite dalle parole <<,2008 e 2009>> e le parole <<entro il 28 febbraio 2010 >> sono sostituite dalle parole << entro il 30 novembre 2010 >>.
2. All'articolo 37, comma 4 della legge regionale 12 giugno 2009, n.19, le parole << entro il 28 febbraio 2010 >> sono sostituite dalle parole << entro il 30 novembre 2010 >>.

Art. 15 quater
(Disposizioni in materia di sanità)

1. Le strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie, già interessate con provvedimenti regionali, legislativi ed amministravi a progetti di riconversione, debbono presentare al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie un piano di completamento degli interventi da realizzare in conformità e nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative vigenti, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15 quinquies
(Modifiche alla legge regionale 8 giugno 1996, n. 13)

1. Il comma 4, articolo unico della Legge Regionale 8 giugno 1996, n.13 è così sostituito: "gli incarichi di cui ai commi 1 e 3 non possono superare i dodici mesi e sono rinnovabili".

Art. 15 sexties
(Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1996 n.8 ed alla legge regionale 12 maggio 1997, n. 8)

1. All'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:
    a. al comma 1, dopo le parole <<Comitato regionale di controllo contabile >> sono aggiunte le parole <<ed i Presidenti dei Gruppi consiliari >>.
    b. il comma 3 è così sostituito: << 3. Il personale addetto alle segreterie particolari deve essere scelto tra i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale o della Giunta regionale ivi inclusi i dipendenti ex legge regionale n. 25/2001 con oneri a carico dei rispettivi bilanci. Il Segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1 sono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8. Qualora siano estranei alla Pubblica amministrazione, prestano la loro attività in base a un contratto di diritto privato a termine. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento nell'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa e indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva>>. Il segretario particolare dei soggetti di cui al comma 1 e del consigliere regionale può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione; i titolari delle strutture hanno la facoltà di nominare quale segretario particolare due unità di personale. In

questo caso a ciascuna sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il segretario particolare, senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8. Il responsabile amministrativo e l'autista del Presidente, dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, del Presidente del Comitato regionale di controllo contabile può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione; il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare quale responsabile amministrativo o autista due unità di personale. In questo caso a ciascuno sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto rispettivamente per il responsabile amministrativo e per l'autista. Il responsabile amministrativo dei Presidenti dei gruppi consiliari è scelto tra i dipendenti dei ruoli organici della Regione con oneri a carico dei rispettivi bilanci. Restano fermi gli adempimenti contributivi di legge

c. Il comma 4, dell'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n.8 è così modificato:

   i. le parole da << a due unità>> fino alle parole <<dei Revisori dei Conti >> sono soppresse;

   ii. dopo le parole << dei Vice Presidenti >> aggiungere le seguenti parole << dei Consiglieri segretari, dei Presidenti delle Commissioni, del Presidente del Comitato regionale di controllo contabile e dei Presidenti dei Gruppi consiliari>>.

2. la lettera b) e la lettera c) del comma 1, dell'articolo 37 della legge regionale 13 giugno 2008, n.15 sono abrogate.

3. Le risorse che l'Ufficio di Presidenza può destinare al trattamento accessorio incentivante dei componenti delle strutture speciali è ridotto del 10% rispetto al budget per missioni stanziato nel bilancio di previsione 2010.

Art. 16
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.